



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DM n. 277 del 4 ottobre 2018 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla Società SARPOM S.r.l. per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Trecate (NO) – Modifica modalità di monitoraggio dell'efficienza degli impianti di recupero zolfo di cui alla prescrizione n. 26 - Procedimento ID 7/11576.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la raffinazione di petrolio e di gas;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2018 n. 277, con cui è stata rilasciata alla Società SARPOM s.r.l. (nel seguito il Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Trecate (NO);

VISTA l'istanza, presentata con nota del 5 luglio 2021, protocollo n. 377, acquisita il 6 luglio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/72916, integrata con la documentazione tecnica trasmessa con nota del 10 agosto 2021, protocollo n. 442, acquisita l'11 agosto 2021 al protocollo n. MATTM/88473, con cui il Gestore ha richiesto una modifica delle modalità di monitoraggio dell'efficienza degli impianti di recupero zolfo di cui alla prescrizione 26 del parere istruttorio conclusivo allegato all'AIA;

VISTA la nota del 26 agosto 2021, protocollo n. MATTM/91445, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificato con codice ID 7/11576, per la modifica delle modalità di monitoraggio dell'efficienza degli impianti di recupero zolfo di cui alla prescrizione 26;

VISTA la nota del 14 marzo 2022, protocollo n. 191, acquisita il 15 marzo 2022 al protocollo n. MiTE/32570, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota del 4 ottobre 2022, protocollo n. CIPPC/1344, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/121865, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota dell'11 ottobre 2022, protocollo n. MiTE/125266, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società SARPOM S.r.l. situata nel Comune di Trecate (NO);

VISTA la nota dell'11 ottobre 2022, protocollo n. 55711/2022, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/125328, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza con nota del 13 ottobre 2022, protocollo n. MiTE/126713, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 7 dicembre 2022, protocollo n. 0049590-07/12/2022-DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/154589, inoltrata ai partecipanti della Conferenza con nota del 16 dicembre 2022, protocollo n. MiTE/158820, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il proprio parere per il riesame dell'AIA;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso ai partecipanti con nota del 16 dicembre 2022, protocollo n. MiTE/158820, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società SARPOM S.r.l. situata nel Comune di Trecate (NO) alle condizioni di cui al parere istruttorio

conclusivo n. CIPPC/1344 del 4 ottobre 2022 e alla relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo resa con nota dell'11 ottobre 2022 protocollo n. 55711/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 10 gennaio 2023, protocollo interno n. MiTE int/2863, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2018, n. 277 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria della Società SARPOM S.r.l., ubicata nel Comune di Trecate (NO), identificata dal codice fiscale 00431320589, con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma (RM), è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 4 ottobre 2022, protocollo n. CIPPC/1344, e di cui al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota dell'11 ottobre 2022, protocollo n. n. 55711/2022.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Restano fermi gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 277 del 4 ottobre 2018 e successive modifiche nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al

comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia a SARPOM S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara, al Comune di Trecate e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

